

Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2026, n. 10/R

Regolamento in materia di persone giuridiche private. Abrogazione del d.p.g.r. 31/ 2001.

(Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 07.07.2026)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Funzioni di competenza regionale

Art. 3 Procedimento

Art. 4 Registro regionale delle persone giuridiche

Art. 5 Riconoscimento della personalità giuridica

Art. 6 Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto

Art. 7 Estinzione della persona giuridica, liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residuali

Art. 8 Cancellazione dal registro regionale delle persone giuridiche

Art. 9 Modificazioni della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica

Art. 10 Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni

Art. 11 Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni

Art. 12 Verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche

Art. 13 Rapporti con l'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore

Art. 14 Trattamento dei dati

Art. 15 Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 31/2001

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente REGOLAMENTO

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto);

Vista la legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia Registro unico Nazionale del Terzo settore in Toscana);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso sullo schema di regolamento nella seduta del 23 aprile 2026;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 528 del 4 maggio 2026 di adozione in via preliminare dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole della Prima Commissione consiliare sullo schema di regolamento espresso nella seduta del 19 maggio 2026;

Visto il parere favorevole della competente struttura, di cui all'articolo 18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2026, n. 720;

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 19/2001, all'articolo 1, prevede che la Giunta regionale adotti un apposito regolamento con il quale, con riferimento al d.p.r. 361/2000, disciplini l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private e l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche e le relative norme di organizzazione.

2. In attuazione di quanto previsto dal citato articolo, con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 2001, è stato approvato il regolamento che ha disciplinato l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di persone giuridiche private, i procedimenti di riconoscimento, di modificazione degli atti costitutivi e degli statuti, di estinzione degli enti, l'istituzione e il funzionamento del registro regionale delle persone giuridiche e le procedure di vigilanza e controllo sulle fondazioni.

3. Nel corso degli anni sono state approvate direttive integrative per specificare procedure applicative relative a profili patrimoniali e finanziari e alla modulistica, necessarie per la completezza del controllo contabile sugli enti, propedeutico al rilascio della personalità giuridica.

4. Nel 2017 è stato approvato il codice del terzo settore che ha profondamente innovato il quadro normativo degli enti non commerciali attraverso l'istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e la tipizzazione degli "enti del terzo settore" (ETS) ciò comportando un forte impatto sugli enti regionali riconosciuti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche.

5. In particolare il codice del terzo settore ha introdotto, con fasi temporali diverse, nuove procedure, ora stabilizzate, relative alla trasmigrazione, verifica, riconoscimento, controllo degli ETS che, interessando anche enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche, rendono necessaria la regolamentazione dei rapporti con l'ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, di cui all'articolo 2 della legge regionale 53/2021, al fine del coordinamento dei procedimenti che afferiscono agli enti iscritti in entrambi i registri.

6. La normativa sopravvenuta in materia di enti privati con personalità giuridica rende pertanto necessario procedere alla revisione della disciplina del regolamento vigente per adeguarla alle previsioni del codice del terzo settore e per aggiornarla rispetto alle istanze procedurali intervenute nel corso degli anni con particolare riferimento al controllo sul mantenimento dei requisiti necessari per il riconoscimento della personalità giuridica, alla cancellazione degli enti iscritti nel registro regionale e alla devoluzione dei beni residui.

7. Di conseguenza si rende necessario disciplinare organicamente in un atto normativo l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche con le innovazioni derivate dal nuovo quadro normativo intervenuto negli anni e contestualmente procedere all'abrogazione del regolamento approvato con d.p.g.r. 31/2001.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), ed in attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35):
 - a) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private;
 - b) l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle persone giuridiche di cui all' articolo 7, comma 1, del medesimo d.p.r. 361/2000;
 - c) i rapporti con l'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia Registro unico Nazionale del Terzo settore in Toscana) al fine del coordinamento dei procedimenti che afferiscono agli enti iscritti in entrambi i registri.
2. Le funzioni di cui al comma 1 si esercitano nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato aventi sede legale nel territorio regionale che operano nelle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117, comma terzo e comma quarto, della Costituzione e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Toscana.

Art. 2

Funzioni di competenza regionale

1. Le funzioni amministrative di competenza della Regione sono esercitate dalla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di persone giuridiche private, di seguito denominata "struttura organizzativa competente".
2. Le funzioni concernono:
 - a) il riconoscimento della personalità giuridica;
 - b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - c) la verifica del mantenimento dei requisiti per la personalità giuridica;
 - d) la dichiarazione di estinzione e la cancellazione dal registro delle persone giuridiche private;
 - e) la devoluzione dei beni residuali dalla liquidazione.
3. La struttura organizzativa competente tiene il registro regionale delle persone giuridiche di cui all'articolo 4, rilascia le certificazioni relative ed applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 35 del codice civile.
4. Nei confronti delle fondazioni la struttura organizzativa competente esercita le ulteriori funzioni amministrative relative a:
 - a) controllo e vigilanza sull'amministrazione ai sensi dell'articolo 25 del codice civile;
 - b) coordinamento delle attività di più fondazioni, ovvero l'unificazione della loro amministrazione ai sensi dell'articolo 26 del codice civile.
5. Nei confronti degli enti con personalità giuridica di cui all'articolo 2, comma 2, la struttura organizzativa competente esercita le funzioni amministrative relative alla trasformazione, fusione e scissione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile.
6. Con delibera della Giunta regionale sono approvate le direttive sui procedimenti afferenti le funzioni di cui al presente articolo.

*Art. 3**Procedimento*

1. Nei procedimenti inerenti l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, i relativi provvedimenti sono adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente.
2. L'esame dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 4, per il riconoscimento della personalità giuridica e la valutazione degli atti relativi all'esercizio delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 2 avviene tramite conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. La conferenza di servizi è convocata e presieduta dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente o suo delegato. Vi partecipano, tramite propri dirigenti o funzionari:
 - a) la direzione competente nella materia di operatività dell'ente richiedente al fine di esprimere una valutazione in merito alla rilevanza dello scopo statutario e dell'attività dell'ente stesso;
 - b) la struttura organizzativa competente in materia di affari legislativi e giuridici per il parere di legittimità;
 - c) la direzione competente in materia di programmazione e bilancio, in caso di particolare complessità o di indicatori di squilibrio economico patrimoniale, su richiesta della struttura organizzativa competente, al fine di esprimere un parere in ordine agli elementi patrimoniali, finanziari ed economici anche prospettici dedotti nella documentazione contabile dell'ente.

*Art. 4**Registro regionale delle persone giuridiche*

1. È istituito presso la Regione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del d.p.r. 361/2000, il registro regionale delle persone giuridiche.
2. Il registro è tenuto con modalità digitali nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
3. Nel registro sono iscritti gli enti che, a seguito del procedimento di cui all'articolo 3, ottengono il riconoscimento della personalità giuridica.
4. Nel registro sono riportati per ogni persona giuridica:
 - a) la data dell'atto costitutivo;
 - b) la denominazione;
 - c) lo scopo;
 - d) il patrimonio;
 - e) la durata, se determinata;
 - f) la sede legale;
 - g) il cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
 - h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - i) il trasferimento di sede e l'istituzione di sedi secondarie;
 - j) la trasformazione, la fusione la scissione;
 - k) la deliberazione di scioglimento;
 - l) gli estremi del provvedimento regionale di estinzione;
 - m) la cancellazione;
 - n) il cognome e nome dei liquidatori;

o) il numero dell'eventuale precedente iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Cancelleria del Tribunale.

5. Il registro regionale delle persone giuridiche ed i documenti relativi sono pubblici e possono essere esaminati da chiunque nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. A richiesta sono rilasciate le relative certificazioni.

Art. 5

Riconoscimento della personalità giuridica

1. Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche a conclusione del procedimento disciplinato dall'articolo 3.
2. La domanda di iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente è trasmessa solo in forma digitale alla Regione.
3. Alla domanda digitale sono allegati i documenti relativi all'atto costitutivo, allo statuto e alla consistenza del patrimonio secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 6.
4. Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo statutario e della adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo stesso, nel rispetto dei requisiti minimi patrimoniali secondo quanto specificato nella delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 6.
5. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere disposto d'ufficio dalla Regione in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
6. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo 4 le persone giuridiche private il cui riconoscimento è effettuato da altri organi, sulla base di disposizioni speciali, nonché quelle trasmesse dalle cancellerie dei competenti tribunali della Regione Toscana.

Art. 6

Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto

1. La domanda di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e l'iscrizione nel registro, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, è trasmessa solo in forma digitale alla Regione entro trenta giorni dalla deliberazione di adozione delle modifiche stesse. La domanda digitale è corredata della documentazione individuata dalla delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 6.
2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sono approvate con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 7

Estinzione della persona giuridica, liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residui

1. La struttura organizzativa competente accerta, su istanza di qualunque interessato o d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e comunica il provvedimento di estinzione agli amministratori ed al presidente del Tribunale competente, ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
2. La domanda di estinzione ai sensi dell'articolo 27 del codice civile, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente è trasmessa solo in forma digitale alla Regione. La domanda è corredata della documentazione individuata dalla delibera della Giunta di cui all'articolo 2, comma 6.
3. La dichiarazione di estinzione è annotata nel registro di cui all'articolo 4.
4. La struttura organizzativa competente dispone in ordine alla devoluzione dei beni residui dell'ente, in assenza di specifiche previsioni statutarie, ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile, previa intesa con l'ente in ordine all'ente beneficiario.
5. In mancanza dell'intesa è pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione d'interesse alla devoluzione dei beni residui rivolto agli enti che hanno fini analoghi. Se l'avviso va deserto la struttura organizzativa competente dispone d'ufficio la devoluzione dei beni residui ad un ente con fini analoghi.
6. Conclusa la procedura di liquidazione, su disposizione del presidente del Tribunale, la struttura organizzativa competente provvede alla cancellazione dell'ente dal registro regionale delle persone giuridiche.

Art. 8

Cancellazione dal registro regionale delle persone giuridiche

1. La struttura organizzativa competente procede alla cancellazione dell'ente dal registro regionale delle persone giuridiche, oltre a quanto disciplinato all'articolo 7, nei seguenti casi:
 - a) su istanza dell'ente che intenda rinunciare alla personalità giuridica;
 - b) nel caso di inattività dell'ente comprovata dal mancato riscontro, nel termine assegnato, alle richieste di documenti oppure di informazioni inviate dalla competente struttura organizzativa all'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso o all'indirizzo della sede legale risultante dal registro regionale delle persone giuridiche private;
 - c) d'ufficio o su istanza dell'ente, al venir meno dei presupposti e/o dei requisiti che ne avevano consentito l'iscrizione nel registro;
 - d) a seguito di fusione in senso stretto o di fusione per incorporazione dell'ente;
 - e) a seguito di trasformazione in società, alla quale consegua o meno l'iscrizione nel Registro delle Imprese, o di trasformazione in altro ente privo dei requisiti che ne consentano la permanenza nel registro;
 - f) a seguito del venir meno dei presupposti patrimoniali al riconoscimento giuridico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.p.r.

361/2000.

Art. 9

Modificazioni della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica

1. Nel registro regionale delle persone giuridiche sono iscritte, oltre alle fattispecie di cui agli articoli 6 e 7, le variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e di liquidazione della persona giuridica privata, nonché il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie.
2. L'iscrizione avviene sulla base di istanza presentata dal legale rappresentante della persona giuridica interessata, corredata di copia autentica dell'atto che ne costituisce titolo.
3. L'istanza è presentata entro trenta giorni, decorrenti dalla data della relativa deliberazione unitamente alla documentazione stabilita dalla delibera della Giunta di cui all'articolo 2, comma 6.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 35 del codice civile.

Art. 10

Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni

1. La struttura organizzativa competente esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni secondo quanto disposto dall'articolo 25 del codice civile.
2. La competente struttura, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, verifica:
 - a) l'adeguatezza del patrimonio e la congruità dei mezzi finanziari dell'ente alla realizzazione dello scopo statutario;
 - b) l'attività effettivamente svolta e la conformità della stessa alla legge e allo statuto;
 - c) l'eventuale sussistenza di fattispecie idonee a giustificare l'esercizio dei poteri previsti dal codice civile.
3. Il controllo e la vigilanza sono svolti secondo modalità definite dalla delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 6.
4. Ai fini di cui al comma 2 le fondazioni inviano annualmente, entro 15 giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi approvati, corredati rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e su quella svolta. Le fondazioni trasmettono ogni notizia o documentazione che venga loro richiesta ai fini di cui al comma 1.
5. Qualora il mancato inoltro della documentazione di cui al comma 2 e il perdurare della relativa inadempienza impediscano l'effettivo esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, la struttura organizzativa competente può esercitare i poteri previsti dal codice civile.
6. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, il patrimonio dell'ente risulti notevolmente diminuito rispetto alla dotazione iniziale o alle successive variazioni della stessa, come da risultanze dell'ultimo bilancio depositato, in misura tale da rendere la consistenza del patrimonio oggettivamente inadeguata o insufficiente in relazione al perseguimento dei fini statuari, la struttura competente provvede a richiedere alla fondazione i necessari chiarimenti, entro 30 giorni dalla richiesta, con invito ad effettuare una adeguata ricostituzione del patrimonio.

Art. 11

Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni

1. La struttura organizzativa competente può disporre, ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 26 e 28 del codice civile, il coordinamento delle attività di più fondazioni, l'unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione, sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle fondazioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 3.

Art. 12

Verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. La struttura organizzativa competente esercita la verifica periodica della permanenza dei requisiti previsti per l'ottenimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 361/2000.
2. Nell'ambito dell'attività di verifica di cui al comma 1, la struttura organizzativa competente accerta, nei confronti delle associazioni iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private:
 - a) la sussistenza dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa vigente al momento del riconoscimento;
 - b) il mantenimento dell'attività istituzionale in coerenza con le finalità statutarie;
 - c) l'assenza di cause di cancellazione dell'iscrizione, di cui all'articolo 8.
3. Qualora, all'esito della verifica, emerga la mancanza o il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, la struttura organizzativa competente avvia il procedimento di cancellazione dal registro regionale delle persone giuridiche private.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità operative, i criteri e la periodicità delle verifiche di cui al presente articolo.

Art. 13

Rapporti con l'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore

1. Al fine di fornire indicazioni operative per la gestione dei procedimenti che coinvolgono congiuntamente il registro regionale delle persone giuridiche private e il registro unico nazionale del terzo settore, la Giunta regionale approva le direttive che prevedono gli obblighi di comunicazione cui sono tenuti gli uffici per la gestione dei procedimenti relativi agli enti che coinvolgono entrambi i registri.

-
2. In particolare l'ufficio regionale del registro nazionale del terzo settore comunica all'ufficio del registro regionale delle persone giuridiche:
 - a) le rinunce alla personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 117/2017;
 - b) le cancellazioni dal registro unico del terzo settore di enti già iscritti nel registro delle persone giuridiche.
 3. In caso di trasformazione, fusione o scissione che coinvolgano enti iscritti rispettivamente nel registro unico nazionale del terzo settore e nel registro regionale delle persone giuridiche, ciascun ufficio comunica tempestivamente all'altro l'adozione dei provvedimenti di iscrizione, modifica, sospensione o cancellazione conseguenti all'operazione.
 4. In caso di trasformazione, fusione o scissione che comportino il transito tra registri, ciascun ufficio procede agli adempimenti di competenza, assicurando:
 - a) la trasmissione reciproca degli atti soggetti a pubblicità legale;
 - b) il coordinamento dei termini procedurali;
 - c) l'aggiornamento contestuale delle risultanze dei registri.

Art. 14

Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di persone giuridiche private è svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla normativa unionale e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15

Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 31/2001

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della l.r. 24 aprile 2001, n. 19, in materia di persone giuridiche private) è abrogato.